



COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

**Determina del Responsabile
del Servizio Contabile**

N° 75/C/2020

OGGETTO:AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP), DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA), COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI E DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) O DEL NUOVO TRIBUTO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO).

CIG: ZCC3009F69

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO CHE:

- in base alle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00;
- in base alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €. 40.000,00 possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018, il quale ha esteso anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti di forniture e servizi di importo inferiore a €. 5.000,00 con affidamento diretto, senza far ricorso al mercato elettronico o alle piattaforme telematiche;

RICHIAMATO altresì quanto disposto dall'articolo 1 del D.L. n. 76/2020, come convertito nella legge n. 120 dell'11 settembre 2020, che introduce un regime parzialmente e temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dall'articolo 36 del Codice dei contratti, approvato con D.Lgs 50-2016. La finalità è quella "di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del Covid-19".

Articolo 1 Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora 6 la determina a contrarre o altro atto di avvio del

procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate, di cui alla presente lettera, tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 7

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come "decreto legge 19 maggio 2020, n. 34" fino all'importo di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria.

5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'art. 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a

sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 in materia di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) del decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, tenuto conto dell'importo del contratto in oggetto e nel rispetto del principio di economicità e proporzionalità del procedimento, tenendo anche in debito conto del peculiare periodo transitorio in atto, caratterizzato da una emergenza sanitaria in conseguenza della pandemia che ha "bloccato" o "gravemente sospeso" tutti i rapporti giuridici sinallagmatici di durata, nel corso dell'anno 202, determinando non solo l'emanazione di una corpora normativa speciale-emergenziale ma anche un ripensamento importante sui concetti di "durata contrattuale", "proroga" e "cause di scioglimento o mutamento delle condizioni contrattuali" negativamente incidenti nei contratti c.d. "di durata";

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE sussistono motivi di urgenza legati alla imminente scadenza del contratto al 31.12.2020 e che è necessario garantire la continuità del servizio;

VISTA la Legge 30 dicembre 2019 n. 160, precedente allo stato di emergenza COVID, prevedeva l'introduzione del Canone unico patrimoniale a far data dal 01/01/2021, ma che al momento ci sono dubbi riguardo alla effettiva entrata in vigore dello stesso già dal 2021;

RICHIAMATO l'allegato 1 al DPCM 28.12.2011, in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza;

DATO ATTO che si procederà ad accertare le entrate con separato atto assunto successivamente alla stipula del contratto;

VISTA l'offerta presentata dalla ditta IRTEL s.r.l. con sede a Nizza Monferrato V.le Partigiani, 8 p.IVA 00873440051 protocollata al n. 5724 del 30.12.2020, con il riconoscimento di un aggio del 40% a fronte della concessione triennale del servizio;

RICHIAMATA la delibera di Giunta del 07.12.2020 con la quale adottava un atto programmatico fondato sull'emergenza pandemica da virus COVID-19 per motivare il rinnovo dell'affidamento in concessione per tre anni del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), dei diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), compresa la materiale affissione dei manifesti e del canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) o nel caso entri in vigore dal 2021 del nuovo canone unico patrimoniale, a norma della Legge n. 160 /2019, mediante procedura diretta ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (ex art. 125 comma 11 del d.lgs 163-2006 - trattativa privata senza pubblicazione di un bando di gara), si rendeva altresì noto che la scadenza per il pagamento dei tributi è prorogata al 31.03.2021, proprio in virtù dell'incertezza in merito all'entrata in vigore del nuovo canone dal 2021 e che in caso si provvederà a predisporre ed approvare nuovo regolamento di gestione del canone unico;

PRESO ATTO che si è proceduto a indicare come conto corrente dedicato all'incasso dei tributi oggetto del presente affidamento il conto corrente postale n. 1013386345;

CONSIDERATO CHE si dovrà procedere ad impegnare congrua somma a partire dall'anno 2021 alla gestione Spese Missione 1 Programma 4 Titolo 1 Macroaggregato 3;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014,
- il D.Lgs. n. 118/2011,
- il D.Lgs. n. 165/2001,
- lo Statuto comunale,
- il Regolamento comunale di contabilità,
- il Bilancio di previsione 2019 – 2021, esecutivo,
- il Decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario n.5 del 30/09/2020

D E T E R M I N A

1. Di affidare in concessione il servizio di gestione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), dei diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), compresa la materiale affissione dei manifesti e del canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) o nel caso di entrate in

vigore dal 2021 del canone unico patrimoniale alla ditta IRTEL s.r.l. con sede in Nizza M.to (AT) p. iva 00873440051, a fronte di un aggio del 40% a favore del concessionario, dal 01.01.2021 al 31.12.2023;

2. Di rinviare, con separato atto, l'assunzione dell'impegno contabile di spesa, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. N. 118/2011, relativo al compenso annuo da riconoscere all'aggiudicatario per le annualità 2021, 2022, 2023;
3. Di dare atto che il pagamento del corrispettivo variabile è da computarsi sulle nuove somme accertate, divenute definitive ed effettivamente incassate dal Comune a seguito dell'emissione degli avvisi e che tale corrispettivo verrà liquidato con successivo apposito atto previa presentazione di regolare fatture elettronica, dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge n. 136/2010 e della verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.);
4. di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e sul sito web istituzionale dell'Ente ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013.

Frugarolo, li 30.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
Dr.ssa Simona Bellini

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'Art. 147 bis 1 comma e dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Simona Bellini

Visto attestante la copertura finanziaria (Art.151, Comma 4. D. Lgs. 267/2000).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Simona Bellini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio on-line, sul sito www.comune.frugarolo.al.it,

PER GG.	15	DAL	31.12.2020	AL	15.01.2021
---------	-----------	-----	------------	----	------------

Frugarolo, li 31.12.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Frugarolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
